



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1813/2020 degli affari civili contenziosi

TRA

██, in persona del legale rappresentante p.t.,
C.F. ██████████ (Avv. MARCHETTA ANTONIO)

Parte attrice

E

██, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. ██████████ (Avv.
Avv. ██████████ e ██████████)

Parte convenuta

Oggetto: revocatoria ordinaria

Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 26.3.2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione introduttivo del giudizio, il Fallimento n. █████ della █████
██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ Srl per sentire dichiarare la revoca,
ai sensi dell'art. 66 l. fall. e 2901 c.c., del contratto del 11/07/2015 in Notar ██████████ di
██████████, n. Rep. 139, Racc. n. 126, con il quale ██████████ Srl, in bonis, aveva
ceduto a ██████████ Srl l'intero complesso aziendale per il prezzo irrisorio di € 2.632,00.



Assumeva, in particolare, che con delibera assembleare della [REDACTED] a r.l. dell'11 luglio 2015 era stato approvato un aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione alla [REDACTED] srl e che tali quote erano state acquistate da quest'ultima in cambio del conferimento del complesso aziendale ad essa appartenente; che la cessione dell'azienda aveva depauperato la società cedente, integrando così l'eventus damni in quanto il prezzo pattuito non corrispondeva al reale valore economico dell'azienda; che la società poi fallita, alla data della cessione, era in crisi e che pertanto non poteva non rendersi conto che, con l'atto in questione, avrebbe danneggiato i creditori; così come era consapevole del danno ai debitori la parte acquirente e ciò stante che la fallita e la [REDACTED] srl avevano la medesima sede sociale, il medesimo amministratore e il medesimo assetto societario di maggioranza. Oltre alla revoca del contratto, la Curatela chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'azienda al fallimento o, in caso di totale o parziale impossibilità, al pagamento dell'equivalente monetario.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] srl, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

La causa, istruita mediante espletamento di ctu e produzioni documentali, all'udienza del 26.3.2024 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento essendo sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2901 cc e 66 l.f.

È infatti noto:

(i) che, a mente dell'art. 66 L.F., l'azione revocatoria possa essere esercitata in sede fallimentare, di guisa da porsi, in siffatta evenienza, quale strumento di difesa, non più del singolo, ma della generalità dei creditori;

(ii) che, in tali ipotesi, l'accoglimento dell'azione postulerà l'accertamento dell'esistenza dei medesimi presupposti previsti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, vale a dire: uno o più crediti nei confronti del debitore fallito, l'atto di disposizione del debitore investito dalla revocatoria, l'eventus damni ed il consilium fraudis.

Ciò posto, le ragioni della positiva delibazione della domanda stanno tutte nella accertata sussistenza di codeste condizioni.



A tal fine, giova per prima cosa ricordare che se è vero che dal carattere dell'azione di massa della revocatoria si deduce che è del tutto irrilevante il fatto che il credito direttamente pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore sia stato o meno ammesso al passivo, è altrettanto vero che resta comunque pur sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie oggi invocata, che il curatore allegghi e dimostri l'esistenza di crediti anteriori all'atto revocando – che da quest'ultimo siano stati pregiudicati – oppure posteriori all'atto revocando, che siano stati posti in essere dal debitore poi fallito con la precisa intenzione di pregiudicare i futuri creditori.

Trattasi di acquisizioni severamente consolidate nella giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di osservare che: “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' "eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; (b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; (c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell' "eventus damni" (così, Cass. n°26331.2008; Cass. 6 febbraio 2015); e ancora che “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (così, Cass. n°9092.1998).

Nel caso in esame, quanto alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la Curatela ha prodotto i verbali di verifica dello stato passivo dai quali si evince agevolmente la consistenza dell'esposizione debitoria della società fallita e la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto pregiudizievole, su cui peraltro, non sono state mosse contestazioni da parte della convenuta; lo stato di insolvenza e quindi la



preesistenza delle ragioni creditorie che interessava la società nel periodo antecedente la cessione si ricava peraltro dalla ctu del dott. A. [REDACTED] il quale ha dato atto della grave difficoltà economica dell'azienda (*"L'analisi svolta, nel complesso, evidenzia una situazione patrimoniale compromessa da un grave squilibrio finanziario, generato da un forte indebitamento e dalla presenza di limitati flussi di cassa non sufficienti alla copertura delle spese correnti, che rende necessario il continuo ricorso a forme di finanziamento"*).

In ordine al profilo dell' eventus damni, ossia all'idoneità dell'atto impugnato a pregiudicare le ragioni creditorie, va innanzitutto osservato che con l'atto di cessione oggetto di causa non è stato ceduto l'intero complesso aziendale ma solo un ramo dell'azienda Impretech.

Ritiene questo decidente che sia sufficiente in questa sede richiamare gli ormai consolidati principi enunciati in materia, in virtù dei quali affinché un atto dispositivo possa essere reso inefficace nei confronti del creditore è necessario, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., che questo gli cagioni un pregiudizio che si traduce nella lesione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 cod. civ.

La norma non parla genericamente di «danno» ma di «pregiudizio», il che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, indicherebbe la volontà, da parte del legislatore, di ricomprendere in tale accezione non solo una situazione di danno attuale, quale potrebbe verificarsi in conseguenza di una insolvenza del debitore, ma anche una situazione in cui vi sia la semplice possibilità che il soddisfacimento coattivo delle pretese creditorie rischi di essere anche parzialmente frustrato.

Il pericolo di danno potrebbe realizzarsi sia attraverso una diminuzione del valore dei beni, oggetto del patrimonio del debitore, sia attraverso una sostituzione di questi con altri che presentino caratteristiche di maggiore deteriorabilità o occultabilità ovvero possano comportare maggiore difficoltà, maggiore gravosità, maggiore incertezza della procedura esecutiva.

È, infatti, affermazione ricorrente in giurisprudenza che "il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).



In conformità a tale premessa, appare innegabile che il conferimento in una società di un ramo di azienda costituito da cespiti immobiliari da parte di Impretech abbia introdotto ostacoli oggettivi alla soddisfazione delle pretese creditizie dell'attore, ove si consideri che in detto conferimento è compreso la gran parte dell'attivo immobiliare della società, complesso di beni facilmente individuabili e aggredibili, sostituito con quote di partecipazione della società contentarla, per loro natura di più incerta realizzabilità, con conseguente effettivo indebolimento delle garanzie di solvibilità del debitore.

L'atto dispositivo impugnato ha sicuramente danneggiato i creditori, avendo questi ultimi con ciò perduto la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata l'immobile ceduto, senza che il patrimonio dell'alienante si arricchisse di altro bene egualmente idoneo ad essere oggetto di esecuzione.

Del resto, l'eventus damni ben può dirsi essersi concretizzato in considerazione, da un lato, della consistente esposizione debitoria della società e dall'altro alla luce della declaratoria di fallimento della [REDACTED] giusta sentenza del Tribunale di Agrigento del 3.9.2018, a comprova della mancanza di titolarità di un patrimonio atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901 c.c.

Va poi evidenziato che il ctu ha dato atto della situazione aziendale al momento della cessione evidenziando come la stessa negli anni precedenti aveva subito importanti perdite, che l'avevano costretta a indebitarsi e come la cessione del ramo di azienda si sia inserito in questo difficile contesto, aggravandolo. Il ctu ha dato atto che la cessione ha comportato una importante riduzione dei beni strumentali all'attività di impresa in quanto i residui beni strumentali oramai vetusti presentavano una capacità produttiva assai limitata e che le scritture contabili relative agli esercizi successivi confermavano tale ridotta attività produttiva data dall'assenza di elementi di costo tipici dell'attività di produzione dell'impresa non risultando dai registri costi per il personale, per servizi, per materie prime.

Ciò conferma che la cessione è avvenuta in un momento di forte crisi e indebitamento dell'azienda, aggravando la situazione della stessa.

Va detto che il ctu ha dato atto della congruità del prezzo pattuito per la cessione.

Ciò tuttavia non toglie che -ad una valutazione complessiva che non si basi sulle mere emergenze contabili- la cessione ha avuto l'effetto di aggravare la situazione aziendale svuotandola della sua capacità produttiva.



Non può peraltro non evidenziarsi come con il conferimento del ramo di azienda sono stati inglobati alcuni dei debiti della società, tra i quali spicca il debito di euro € 256.628,62 verso il socio e amministratore [REDACTED] -senza peraltro che sia dato comprendere quali sono stati i criteri seguiti nell'inserire nella cessione alcuni crediti anziché altri- il quale ha quasi azzerato il valore dell'attivo aziendale determinando il prezzo di euro 2.632,00, con pregiudizio evidente delle ragioni degli altri creditori.

Da ciò deve inferirsi che l'atto di disposizione abbia alterato sensibilmente, riducendola, la garanzia patrimoniale generica sulla quale il ceto creditorio deve poter fare affidamento, concretizzando l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.

Il ordine al requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare pregiudizio al creditore, vale rammentare che alla consapevolezza di cui all'art. 2901 comma 1° n°1 prima parte c.c. "va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore" (così Cass. n°7262.2000 e Cass. n°14489.2004); e che la prova della scientia damni possa essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n°14274.1999; Cass. n°1054.1999, secondo cui "la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti"; da ultimo Cass. n°7452.2000, per la quale "in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici"; cfr. da ultimo Cass. n°7507.2007; Cass. n°1068.2007, tra le tante).

Nel caso in esame, è sintomatica della scientia fraudis in capo al debitore la circostanza per la quale l'atto di cessione del ramo d'azienda è avvenuta, come accertato dal ctu, in una situazione di perdita e di indebitamento, dunque la società, al tempo della sottoscrizione dell'atto revocando era perfettamente consapevole dello stato dei debiti assunti e, quindi, del pregiudizio che l'atto in oggetto avrebbe arrecato al creditore.

Giova poi evidenziare che la natura onerosa dell'atto impugnato rende necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, che all'atteggiamento soggettivo del debitore, nei



termini sopra descritti faccia da contraltare l'atteggiamento soggettivo del terzo destinatario dell'atto di disposizione: in altri termini, è necessario che il terzo si sia reso in qualche modo partecipe dell'illecito, ossia che sia stato consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore del suo dante causa. Una siffatta prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. da ultimo, sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).

Secondo la giurisprudenza di legittimità la participatio fraudis del terzo ben può essere ricavata dalla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009).

In ipotesi di atti di compravendita tra due società, deve aversi riguardo ai rapporti intercorrenti tra le persone fisiche che le rappresentano (sul punto, Cass. Sentenza n. 8735 del 09/04/2009 “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della "scientia damni" va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche”).

Nel caso in esame, la participatio fraudis è resa evidente dal fatto [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] srl avevano il medesimo amministratore nel momento in cui è avvenuta la cessione ([REDACTED]), la stessa sede sociale nonché il medesimo assetto societario di maggioranza in quanto [REDACTED] era socio della [REDACTED] srl con una quota del 99,5% e unico socio della [REDACTED] srl; inoltre [REDACTED] srl è stata fondata il 12.5.2015 costituzione [REDACTED], due mesi prima della cessione del ramo di azienda e, come già evidenziato, nella cessione è stato inglobato un credito consistente vantato da [REDACTED].

Tutti questi elementi fanno ritenere non solo francamente poco credibile che il terzo acquirente, non fosse consapevole del pregiudizio che gli atti di disposizione arrecassero alla massa dei creditori ma anzi che l'operazione sia stata preordinata al fine di svuotare [REDACTED] della sua principale attività a vantaggio della cessionaria.

Tali elementi (plurimi precisi e concordanti), valorizzati anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13447 del 29/05/2013), sono sintomatici della participatio fraudis dell'acquirente.



In sintesi: tutto quanto detto supporta il convincimento che Impretech abbia ceduto il ramo di azienda alla convenuta nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, e di rendere così più difficoltosa la loro realizzazione.

Pertanto, la domanda di revoca avanzata da parte attrice deve essere accolta.

Deve altresì essere accolta la domanda di restituzione dell'azienda ceduta formulata dalla Curatela.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, concessa dal giudice delegato al curatore del fallimento, ai sensi della L.Fall., art. 25, comma 1, n. 6 e L.Fall., art. 31, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale cui l'autorizzazione si riferisce (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24651; Cass., Sez. I, 15/01/2016, n. 614; 2/03/2001, n. 3052). Nel caso in cui abbia ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria, essa non è pertanto limitata alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo cui si riferisce, ma si estende anche alla restituzione del bene eventualmente trasferito con lo stesso, nonché alla restituzione dei frutti: pur non essendo un'azione di nullità, annullamento o risoluzione, giacché l'atto revocato resta pienamente valido ed efficace fra le parti, anche se dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori, l'azione in esame si inserisce infatti nella procedura concorsuale, quale strumento di tutela dei creditori contro gli atti dispositivi compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, e mira a reintegrare la garanzia patrimoniale; il suo accoglimento comporta pertanto, come effetto della vis executiva propria della procedura fallimentare, la reale restituzione al fallimento del bene che ha costituito oggetto dell'atto revocato, (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2018, n. 30416; Cass., Sez. I, 29/07/2014, n. 17196; 19/10/2007, n. 22008), la quale non richiede neppure un'esplicita domanda, dal momento che il suo perseguimento è necessariamente compreso nel petitum originario, ed il relativo debito sorge per effetto della sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore” (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2015, n. 13767; 16/09/2009, n. 19989).

Alla luce dei menzionati principi la convenuta deve essere condannata a restituire alla Curatela attrice il ramo di azienda ceduta con il contratto oggetto di revocatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.



Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

-revoca il contratto di cessione del ramo di azienda stipulato [REDACTED] Srl in bonis e [REDACTED] srl in data 11/07/2015 e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire alla prima il ramo di azienda oggetto del predetto contratto;

-condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello Stato;

-pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Agrigento, in data 20.6.2024

Il Giudice

Vincenza Bennici

